



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 947 DEL 05/08/2025

OGGETTO: **VIA SAN GIOVANNI D'ACRI
VIA CORNIGLIANO
VIA VINCENZO BELLINI
TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI ALLA RETE
FOGNARIA**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società IREN Acqua SPA, con sede legale in via Piacenza, 54 , Genova, codice fiscale 01791490343, ha presentato istanza urgente per rottura suolo e contestuale emissione del provvedimento di modifica della circolazione veicolare in data 05/08/2025 con PG2025/387815 in un tratto delle vie in oggetto nel territorio del Municipio VI nell'ambito di *"lavori urgenti alla rete fognaria"*;

Preso atto dell'istanza presentata tramite Geoworks con n. pratica UGU-250805-8049-25, in allegato quale parte integrante e sostanziale ;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà un'occupazione della carreggiata all'intersezione tra Via San Giovanni d'Acri e Via Cornigliano;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Visto gli accordi presi in fase di sopralluogo con la Direzione Servizio Urbano su Gomma – Ispettorato Movimento e Logistica Rete in merito alle modifiche che si dovranno attuare al fine di poter movimentare i mezzi in entrata ed uscita dalla Rimessa di Via San G. d'Acri, come da nota trasmessa per le vie brevi in data 01/08/2025, in allegato;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno:

- a. istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- b. adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il Piano di segnalamento temporaneo presentato dall'impresa esecutrice dei lavori, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresso ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013, in allegato ;
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. *“Nuovo Codice della Strada”*, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, art. 107;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

ORDINA

Per quanto sopra esposto, **dal giorno 05/08/2025 al giorno 07/08/2025** nei sottoelencati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via San Giovanni d'Acri, tratto compreso tra il civico 4 e l'intersezione con Via Cornigliano:

- Limite massimo di velocità di 30 km/h;
- I pedoni dovranno essere indirizzati verso appositi passaggi sicuri, debitamente separati

dalle aree inerenti alle lavorazioni.

Via Cornigliano, all'intersezione con Via Brighenti:

- Confermato l'obbligo di direzione dritti per tutti i veicoli diretti a Ponente ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale collettivo, al fine di consentire il rientro alla Rimessa di Via S.G. d'Acri.

Via Bellini, all'intersezione con Via Cornigliano:

- Confermato l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale collettivo provenienti dalla Rimessa di Via S.G. d'Acri

Deve altresì essere assicurata la presenza di movieri da impiegarsi a salvaguardia del transito pedonale e della fluidità della circolazione veicolare.

MODIFICHE LINEE AMT:

I veicoli diretti alla Rimessa di Via S.G. d'Acri, seguiranno il seguente percorso:

- Via Cornigliano, Via Brighenti, Via Bigliati

I veicoli provenienti dalla Rimessa di Via S.G. d'Acri, non potendo materialmente impegnare l'intersezione con Via Cornigliano, seguiranno il seguente percorso:

- Via S.G. d'Acri, Via Capodistria, Via Bellini, Via Cornigliano

Come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 285/1992, il presente atto non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione di opere/depositi e apertura di cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze, si attesta inoltre che in carenza di tale titolo l'ordinanza è inefficace.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in

perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

- All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, nonchè al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento;
- alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

AR/MV/DV

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

Dott. Valentino Zanin per Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

